



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2004, il 28 del mese di ottobre, alle ore 9.00, nell'Aula "Q" del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione a norma della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modificazioni, nelle persone dei signori:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| dott. Angelo GIULIANO | PRESIDENTE |
| dott. Raffaele LEONASI | COMPONENTE |
| dott. Renato OLIVIERI | “ |
| dott. Alberto SPANO' | “ |
| dott. Enrico PAPA | “ |
| dott. Amedeo POSTIGLIONE | “ |
| dott. Gianvittore FABBRI | “ |
| dott. Giovanni PAOLINI | “ |
| dott. Alfredo MENSITIERI | “ |
| dott. Antonino ELEFANTE | “ |
| dott. Michele DE LUCA | “ |
| dott. Fernando LUPI | “ |
| dott. Edoardo FAZZIOLI | “ |
| dott. Alessandro CRISCUOLO | “ |
| dott. Ernesto LUPO | “ |
| dott. Roberto PREDEN | “ |
| dott. Francesco SABATINI | “ |
| dott. Giandonato NAPOLETANO | “ |
| dott. Giorgio DI IORIO | “ |
| dott. Enrico ALTIERI | “ |
| dott. Giorgio LATTANZI | “ |

dott. Giangiulio AMBROSINI

COMPONENTE

dott. Pietro Antonio SIRENA

“

dott. Renato Luigi CALABRESE

“

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Liccardi.

L'Ufficio centrale per il referendum,

considerato:

- A) La richiesta di referendum popolare, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 25 marzo 2004 ed annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), alla quale si assegna il n. 1, propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita ?”>>;
- B) La richiesta di referendum popolare, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 e successiva *errata-corrige* nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), alla quale si assegna il n. 2, propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c, limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”>>;
- C) La richiesta di referendum popolare, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), alla quale si assegna il numero 3, propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; articolo 4, comma 1: “ Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è

consentito soltanto quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentato da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole : "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,,"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole : "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: " per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile ?">>;

D) La richiesta di referendum popolare, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 e successiva *errata-corrige* (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), alla quale si assegna il numero 4, propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1: " Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito soltanto quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentato da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole : "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,,"; articolo 6, comma

3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: “ e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “ per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile ?”>>;

- E) La richiesta di referendum popolare, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunziato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 (verbale di deposito n data 30 settembre 2004), alla quale si assegna il numero 5, propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”; art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; art. 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”; art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?>>.

Ritenuto:

All’Ufficio centrale è riservato l’esame delle richieste di referendum “allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione”, la cui decisione è riservata alla Corte costituzionale (art. 32 , comma secondo, L. n. 352 del 1970 e successive modificazioni). Pertanto – fermo il punto che l’area del controllo demandato a questo Ufficio è estranea a quella del controllo demandato alla Corte costituzionale – ai sensi del citato art. 32 (commi secondo e terzo) in ordine alle richieste di referendum sopra indicate non si ravvisano rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge, salve restando le ulteriori verifiche in corso e da compiere ai fini dell’ordinanza definitiva sulla legittimità di cui al citato art. 32, comma sesto, della legge n. 352 del 1970.

Peraltro, in base allo stesso art. 32, comma quarto, questo ufficio deve proporre la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

A tal fine, il referendum sub A), poiché propone – a differenza degli altri – l’abrogazione dell’intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, non si presta a concentrazioni e, dunque, deve rimanere autonomo.

Considerazioni analoghe valgono per il referendum di cui alla lettera B), che propone l’abrogazione di singole parti della legge n. 40 del 2004 non costituenti oggetto di altri referendum, nonché per il referendum di cui alla lettera E), sostanzialmente imperniato sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Invece i referendum di cui alle lettere C) e D) propongono l’abrogazione delle stesse parti della citata legge, ad eccezione di quanto riguarda l’art. 1, comma primo (la proposta di abrogazione, nel referendum di cui alla lettera C, è limitata alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, mentre, nel referendum di cui alla lettera D, è estesa all’intero comma primo), e di quanto riguarda l’art. 13, comma 3, lettera b (la proposta di abrogazione, nel referendum di cui alla lettera C, concerne le parole: “, di cui al comma 2 del presente articolo”, mentre, nel referendum di cui alla lettera D, concerne le seguenti parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”).

Pertanto va proposta la concentrazione delle richieste di referendum di cui alle lettere C) e D), sopra trascritte, qualora entrambe raggiungano il numero di firme necessarie in base alla legge, con la precisazione che il testo definitivo da adottare dovrebbe essere quello più ampio (referendum distinto con la lettera D) n. 4). La concentrazione si rende altresì opportuna al fine di evitare possibili risultati contrastanti all’esito delle votazioni sui referendum.

Inoltre, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, aggiunto dall’art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173, si devono stabilire le denominazioni delle richieste di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum.

L’ufficio propone le seguenti denominazioni:

- 1) per il referendum di cui alla lettera A): < Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” – Abrogazione >;
- 2) per il referendum di cui alla lettera B): “Procreazione medicalmente assistita – limiti alla sperimentazione e all’applicazione delle tecniche sugli embrioni – Abrogazione parziale.
- 3) per i due referendum di cui alle lettere C) e D), da concentrare in unica richiesta: <Procreazione medicalmente assistita – norme sulle finalità e sui limiti – Abrogazione parziale >;
- 4) per il referendum di cui alla lettera E: “procreazione medicalmente assistita – divieto di fecondazione eterologa – Abrogazione del divieto”.

Tutto ciò premesso:

vista la memoria depositata dai promotori e presentatori dei quattro referendum parziali in data 27 ottobre 2004;

visto l'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni;

assegna ai presentatori e promotori delle richieste il termine fino al 20 novembre 2004 per l'eventuale presentazione di memorie e per eventuali rilievi sulla proposta di concentrazione dei referendum di cui alle lettere C) e D) e sulle denominazioni delle richieste di referendum come sopra formulate;

dispone che la presente ordinanza sia immediatamente notificata in copia integrale ai presentatori e promotori;

riserva all'esito ogni altro provvedimento.

IL PRESIDENTE

Angelo Quintano

IL SEGRETARIO

Liccardi

Depositato in Cancelleria

oggi **28 OTT. 2004**

IL CANCELLIERE


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

D.ssa Patrizia Liccardi

Liccardi

È copia conforme all'originale

Roma, il **29 OTT. 2004**



IL CANCELLIERE
(*dott.ssa Stefania Pascucci*)

Pascucci

